



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Genova - Reparto Operativo
www.guardiacostiera.gov.it/genova

ORDINANZA N. 31 /2019

**Interdizione specchio acqueo per operazioni di bonifica ordigno nello specchio
acqueo interno all'Area Marina protetta di Portofino**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

- VISTA** la comunicazione di questa Capitaneria di porto, con la quale si comunicava all'Ufficio Territoriale del Governo – Genova - il ritrovamento di un presunto ordigno bellico a mare sul punto di coordinate LAT. 44° 18.76'N e LONG. 009° 10.04'E all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino e ad una profondità di circa 10 metri;
- VISTA** la nota prot. 79460/78/2018 AREA 5 P.C. in data 20/11/2018 dell'Ufficio Territoriale del Governo – Genova – con la quale quest'ultimo richiedeva l'intervento del Gruppo Operativo Subacqueo della Marina Militare di La Spezia (COMSUBIN);
- VISTA** la comunicazione di COMSUBIN GDO 221450Z FEB 2019 contenente le modalità di intervento per il sopralluogo e la bonifica dell'ordigno di cui sopra;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 3 in data 10 gennaio 2003 e ss.mm.ii., di approvazione del Regolamento del porto di Genova.
- VISTA** la pubblicazione SMM 151, ed. 2001.
- VISTI** gli arti 17, 30, 62 e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del vigente Regolamento di esecuzione (parte marittima).
- SENTITO** per le vie brevi il responsabile delle operazioni.
- RITENUTO** necessario interdire le aree interessate dalle operazioni di bonifica, al fine di garantire il massimo gradiente sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

RENDE NOTO

che il giorno 26/02/2019, dalle ore 10:00 e fino a termine esigenze, nel punto di coordinate lat. 44° 16.975'N – Long. 009° 08.413'E (DATUM WGS 84), si procederà al brillamento dell'ordigno sopraccitato.

ORDINA

Art. 1 – Interdizione specchi acquei

Per la presenza di mezzi operanti per la bonifica dell'ordigno di cui al "rende noto", il giorno 26/02/2019 dalle ore 10:00 fino a termine esigenze, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate lat. 44° 16.975'N - long. 009° 08.413'E (DATUM WGS 84) e ricompresa nel raggio di 500 metri da questo, sono vietati la balneazione, la pesca, la sosta, l'ancoraggio, il transito e qualunque altra attività connessa, direttamente o di riflesso, con l'uso del mare.

Art. 2 – Norme sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, incorrono, secondo la fattispecie concreta, nella sanzione amministrativa di cui all'art. 1164 del Codice della navigazione, ovvero nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del medesimo codice ovvero, se commesso da parte di conduttori di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 e ss.mm. e ii.

Art. 3 – Diffusione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova e con ogni altro mezzo che ne assicuri la massima diffusione.

Genova, 25/02/2019

d'ordine
IL CAPO REPARTO OPERATIVO
C.V. (CP) Giuseppe BONELLI

